

PER C



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

RIVISTA
DI
DIRITTO SPORTIVO

ANNO XLIX

1997



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

PROFILI SOCIETARI ED ORDINAMENTALI DELLE RECENTI MODIFICHE ALLA LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91

1. La legge 23 marzo 1981 n. 91 (1), diretta a regolare i rapporti tra società e sportivi professionisti, è stata oggetto, al momento della sua emanazione, di giudizi non sempre lusinghieri, essendosi parlato al riguardo di «legge mal fatta per le soluzioni giuridiche adottate» (2), di non omogeneità del testo normativo (3), nonché di gravi imprecisioni in esso ravvisabili (4), ed essendosi infine denunciato — in relazione alle disposizioni del capo I — un ribaltamento nel corso del dibattito parlamentare del testo originario per effetto di numerosi emendamenti, che avevano portato ad inquadrare il rapporto degli sportivi professionisti negli schemi del lavoro subordinato in un contesto invece largamente ispirato all'iniziale idea base del lavoro autonomo (5).

Oggetto di specifica attenzione critica era stato anche — in relazione alla normativa di cui al capo II della legge in esame — il combinato disposto dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 13, comma 2, da cui scaturiva in modo chiaro l'assenza nelle società sportive (che dovevano assumere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata) di qualsiasi scopo lucrativo, dovendo l'atto costitutivo prevedere il reinvestimento degli utili della so-

(1) La legge 23 marzo 1981, n. 91 (già pubblicata in questa *Rivista*, 1981, 74), è ripubblicata *infra* alla p. 165 ss. nel testo aggiornato a seguito della legge 18 novembre 1996, n. 586 (in questa *Rivista*, 1996, 910).

(2) In questi termini F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 5.

(3) Cfr. al riguardo S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Sport-Industria-Fisco, La riforma del diritto dello sport*, IPSOA, 1982, 125.

(4) Così M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, 575.

(5) Ritiene appunto DE CRISTOFARO, *op. loc. cit.*, che «le norme speciali dedicate al lavoro sportivo siano state malamente inserite, non senza forzature, in un contesto che ne presupponeva la qualificazione come lavoro autonomo».

cietà per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, e vietandosi ai soci di percepire alcun utile anche in sede di liquidazione (6).

Venne subito obiettato che la soluzione legislativa perpetuava il rifiuto di prendere atto, in nome di una mitica e moralizzatrice considerazione del fenomeno sportivo, del reale contenuto economico dello sport professionistico, dal momento che non risultava agevole comprendere perché il riconoscimento del diritto dell'azionista sportivo a veder remunerata la propria partecipazione alla relativa attività economica dovesse essere considerato « necessariamente confliggente con una moderna e realistica concezione della corretta attività sportiva professionistica » (7). E nella stessa direzione critica venne osservato che sembrava « ingenuo ed utopistico » ritenere che i soci dei sodalizi sportivi con incarichi di responsabilità negli organi direttivi ed amministrativi « fossero indotti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare ingenti capitali sulla base della sola visione ideale e romantica dell'attività sportiva » (8); e che appariva, dunque, davvero « farisaico il tentativo di avallare una immagine del finanziatore dell'attività, cioè dell'azionista delle società sportive, assai simile a quella di un mecenate, interessato solo ai successi della propria squadra e del tutto alieno da (biechi!) interessi economici » (9).

2. In realtà la citata legge n. 91 del 1981 ha mostrato una buona tenuta sugli aspetti relativi al rapporto di lavoro tra atleti professionisti e società sportive in quanto, pur all'interno di una logica di valorizzazione dell'ordinamento sportivo, si sono opportunamente posti limiti all'autonomia di detto ordinamento « attraverso la garanzia, nei confronti ed all'interno di esso, dei diritti dei lavoratori dello sport » (10), cui è stata at-

(6) Veniva osservato puntualmente da A. TOZZI, *Le società sportive (natura giuridica e problematiche)*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 175, che la finalità della società sportiva non era quella di conseguire profitti mediante l'esercizio dello sport, ma esclusivamente quella « di potenziare lo sport mediante lo sfruttamento degli aspetti economici dell'attività sportiva ».

(7) Cfr. per tali considerazioni: C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 496-497.

(8) Cfr. in tali sensi: G. VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Società*, 1991, 751; ID., *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51.

(9) Cfr. al riguardo: G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, 507.

(10) In questi termini vedi: D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 700.

tribuita tramite l'abolizione del « vincolo » una effettiva possibilità di libera contrattazione (11). Tutto ciò in un contesto che portava ad un maggior rispetto della « personalità » dell'atleta, rendendolo finalmente libero nelle sue scelte di vita e, nello stesso tempo regolamentando, con precise garanzie, il suo rapporto lavorativo nell'aspetto retributivo ed assicurativo (12).

Di contro, la disciplina attinente agli assetti societari dei sodalizi sportivi si rivelava subito carente sotto molteplici aspetti, dando ragione alle critiche su tale versante mosse da più parti. Ed invero, il volere negare a livello legislativo il carattere lucrativo delle società sportive, impedendo alle stesse di sfruttare, con la massima libertà ed autonomia di determinazioni, le infinite possibilità di introiti che offre l'esercizio dell'attività agonistica a livello professionistico, specificamente nel settore calcistico, costituiva di certo uno dei più significativi motivi per i quali i bilanci delle società presentavano spesso allarmanti perdite, non compensate dalle pur notevoli entrate (13).

Per di più, l'intento di moralizzare il mondo dello sport, di renderne affidabile l'immagine e di garantire la corretta utilizzazione dei finanziamenti e delle sovvenzioni statali aveva spinto a sottoporre ad un soffocante reticolato di controlli le società sportive, tanto da essere in dottrina definite come « le società private più controllate del nostro ordinamento » (14), sottoposte per la loro attività patrimoniale « a regole ben più rigide rispetto a quelle del minore emancipato e delle stesse persone giuridiche regolate dagli artt. 14 ss c.c. » (15).

(11) Sull'abolizione del vincolo sportivo vedi per tutti: M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 3 ss.; E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1062 ss.

(12) Sulle diverse problematiche in tema di lavoro sportivo vedi: G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 205 ss.

(13) Può a tale riguardo ricordarsi come l'esame dei bilanci consolidati delle società di serie A evidenziasse per il 1984-1985 un disavanzo pari a 52,6 miliardi (cfr. al riguardo l'articolo di A. MAZZUCCA, *All'Italia del calcio il mundial del buco*, in *Il Sole 24 Ore*, del 27 marzo 1986, p. 3), e come, più recentemente, e cioè per il campionato 1994-1995, le società calcistiche professionistiche abbiano presentato un deficit complessivo di 210,4 miliardi con 10 sole società in utile su 128 (cfr. l'articolo di P. BOTTELLI, *I club costretti a nuove responsabilità*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 novembre 1996, p. 22).

(14) Cfr. al riguardo: G. VOLPE PUTZOLU, *Società e federazioni sportive, Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, 310; ID., *Oggetto « sociale » ed esercizio dell'impresa nelle società sportive*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 340-341.

(15) Così C. FOIS, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi profes-*

Un siffatto sistema normativo, ritenuto idoneo ad impedire qualsiasi tradimento della vocazione ideale dello sport per effetto di una continua attività di vigilanza da parte degli organismi sportivi, non sortiva però gli effetti sperati, sicché si evidenziava che, al fine di assicurare un miglior risultato, sarebbe stato preferibile introdurre una netta distinzione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, essendo sempre insito il pericolo di scarsa funzionalità in un sistema, in cui per essere i controlli devoluti, in massima parte e per i più significativi momenti della vita societaria, alle Federazioni e talvolta alle Leghe — e cioè ad organismi di cui fanno parte gli stessi dirigenti (o gli stessi soci) delle società controllate — il desiderio di acquisizione di popolarità e di consensi utili per il raggiungimento di alte cariche sportive può indurre ad atteggiamenti non improntati alla necessaria severità (16).

Nonostante la consistenza di dette critiche, solo di recente, e cioè a più di quindici anni dalla sua emanazione, il legislatore ha proceduto ad una rivisitazione di punti qualificanti della suddetta legge n. 91 del 1981, a ciò indotto dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea 15 dicembre 1995 (causa C-415/93 sul caso *Bosman*) che ha fatto applicazione dell'art. 48 del Trattato CE in tema di libera circolazione dei lavoratori. In particolare, detta sentenza ha ritenuto del tutto incompatibili con il diritto comunitario le disposizioni delle Federazioni nazionali in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da società di altro Stato membro solo se questa versi al *club* di provenienza l'indennità di trasferimento. Ed altrettanto incompatibili con la normativa comunitaria ha considerato quelle norme emanate dalle Federazioni nazionali, che obbligano — nelle partite di tornei da esse organizzate — le società a schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti, cittadini di Stati membri (17).

sionisti, Commento all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 641.

(16) Cfr. sul punto: VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, cit., 58 ss.; ID., *Controllo della Federazione sulle società sportive*, in *Società*, 1990, 1114.

(17) La sentenza *Bosman* è pubblicata in *Foro it.*, 1996, IV, 1 ss., con note di S. BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, e di G. VIDIRI, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della comunità europea*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 601, con nota di M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di « stranieri comunitari » in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*; ed, unitamente alle conclusioni dell'Avv. gen. Lenz, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 541, con nota di M. COCCIA, *La sentenza*

3. Gli effetti della sentenza *Bosman* potevano assumere carattere devastante per quei *clubs* che, avendo affrontato ingenti sacrifici economici per l'ingaggio di atleti di vasta notorietà, vedevano ridotto il proprio capitale sociale con effetti immediati a seguito della impossibilità di percepire l'indennità di preparazione e promozione, che era sorta proprio per compensare le società per gli impegni patrimoniali, talora cospicui, assunti per la crescita tecnica ed atletica dei giocatori, la cui perdita si traduceva in una diminuzione della potenzialità agonistica della squadra. Su di un piano più generale, veniva poi evidenziato che la doverosa attuazione dei principi fissati dalla decisione comunitaria finiva per rendere del tutto inoperante il disposto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1981. Ed invero i singoli calciatori, una volta pervenuti alla scadenza dell'ingaggio, avrebbero potuto essere indotti a ricercare la stipula di un nuovo contratto con la squadra di altro Paese comunitario, magari anche per un breve periodo, al fine di stabilizzare l'impossibilità per la squadra di origine di azionare la pretesa alle indennità connesse alla concessione; ed una volta acquisito lo *status* di giocatore comunitario, ai sensi dell'art. 48 del Trattato, sarebbero stati poi liberi di ricercare altro ingaggio anche presso il Paese di origine, senza essere assoggettati alla richiesta di pagamenti indennitari, e con conseguenti maggiori margini di manovra economica (18).

Altro campo in cui potevano manifestarsi conseguenze negative veniva individuato nel settore giovanile, che dalla completa apertura del mercato nazionale ai giocatori stranieri poteva subire ingenti danni, con concreti pericoli di abbassamento del tasso tecnico ed atletico dei no-

Bosman: summum jus, summa iniuria?, il quale mostra preoccupazione per le conseguenze indirette che sull'autonomia degli ordinamenti sportivi possono derivare dalla sentenza in esame, osservando al riguardo come la scelta della Corte sia stata quella di minimizzare «la specificità e atipicità delle attività sportive» e di «normalizzarle» facendone risaltare gli aspetti economici (d'altronde eclatanti nel calcio), così accentuando l'impatto del diritto comunitario sugli ordinamenti sportivi, e confinando in limiti assai ristretti quella sorta di «riserva sportiva», ricollegabile al principio dell'autonomia degli ordinamenti sportivi, a suo tempo teorizzato dal Giannini (p. 653).

(18) In tali sensi vedi: M. PAPALEONI, *Riflessioni sul caso Bosman e sullo sciopero dei calciatori*, nel volume *Verso un nuovo ordinamento sportivo*, Firenze, 1996, 98, contenente gli atti della giornata di studio tenutasi in Coverciano il 3 marzo 1995 e quelli della tavola rotonda sul caso *Bosman* e sullo sciopero dei calciatori tenutasi in Firenze l'11 maggio 1995. In argomento vedi pure: ORLANDI, *op. cit.*, 637, che sottolinea i vantaggi derivanti dalla sentenza *Bosman* per le società acquirenti del tutto libere di trattare, con minori oneri complessivi, gli ingaggi dei diversi calciatori.

stri giocatori e di una minore competitività delle squadre nazionali e di quelle di *clubs*, chiamate a rappresentare l'Italia in competizioni o tornei internazionali (19).

Anche nella materia in esame si è manifestata l'inveterata abitudine del nostro legislatore di porre fine a colpose inerzie solo in presenza di fatti che, per lungo tempo sottovalutati, impongono poi soluzioni improcrastinabili.

Così con d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 1996, n. 586 (contenente disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche), si è proceduto a modificare in più punti la legge n. 91 del 1981, con disposizioni che risultano sicuramente apprezzabili per gli obiettivi perseguiti (20).

A ben vedere, però, sarebbe stato forse più opportuno che la trasformazione della natura delle società sportive — invece di attuarsi attraverso una mera operazione di ortopedia giuridica in un sistema previsto e costruito in funzione dell'assenza di scopo di lucro — si fosse accompagnata ad una più compiuta e dettagliata regolamentazione e ad una contestuale opera di adattamento degli schemi codicistici ad una realtà, quale quella delle società sportive, con propri peculiari e specifici dati caratterizzanti (21).

4. L'art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1981 prevedeva che, qualora un atleta professionista liberatosi dal precedente rapporto contrat-

(19) Di tale pericolo si era reso interprete l'amministratore delegato della *Juventus*, Antonio Giraudo, il quale in una intervista, alla *Gazzetta dello Sport* del 30 dicembre 1995, p. 6, aveva testualmente affermato: «L'abolizione del parametro avrà effetti violenti sui bilanci delle società. Bisognerà ammortizzare il primo impatto. Ma le conseguenze per i vivai e per le società più deboli saranno drammatiche». Per un giudizio sostanzialmente positivo sulla sentenza *Bosman* vedi invece: F. ROMANI-U. MOSETTI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 436 ss., per i quali dalla sentenza in esame è lecito attendersi conseguenze positive soprattutto per la parte relativa al tetto all'utilizzo di stranieri, in quanto l'impiego degli stessi può contribuire ad uno spettacolo migliore e ad una superiore *performance* sportiva della squadra, e quindi a far aumentare il numero degli spettatori, come è dimostrato dalle esperienze di Paesi, e specificamente degli Stati Uniti, in cui non sono mai esistite simili restrizioni nell'ingaggio degli atleti.

(20) Si veda il d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 1996, n. 586, in questa *Rivista*, 1996, 911-912.

(21) Per un primo commento al d.l. n. 481 del 1996 vedi: I. TRICOMI, *Con i primi interventi sul regime giuridico lo sport si avvia a superare la legge 91/1981*, in *Guida al diritto, Il Sole-24 ore*, 1996, n. 39, 17 ss.

tuale avesse stipulato un nuovo contratto, le federazioni potevano stabilire il versamento da parte della società firmataria di una indennità di preparazione e promozione dell'atleta professionista sulla base di coefficienti e parametri fissati dalle stesse federazioni in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport (22). Tale indennità, nella quale la dottrina aveva ravvisato una forma di contropartita alla società per il depauperamento conseguente all'abolizione del c.d. «vincolo» sportivo (23), se fosse stata versata nelle ipotesi di trasferimento di uno sportivo professionista ad una società di altro Stato membro dell'Unione europea, avrebbe portato alla violazione degli obblighi comunitari, come precisati dalla citata sentenza *Bosman*.

L'eliminazione, con l'art. 1 del d.l. n. 485 del 1996, di detta indennità si è verò disposta per ogni caso di trasferimento di atleti professionisti, e quindi, anche per le ipotesi di contratti che, per concludersi tra società di uno stesso Stato membro, non avrebbero comportato questioni di diritto comunitario. La disposizione che avesse inteso conservare l'indennità limitatamente a queste ultime fattispecie sarebbe infatti stata suscettibile, come si è visto, di agevole elusione.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 6 della legge n. 91 del 1981 il premio di addestramento e formazione tecnica è, adesso, riconosciuto solo allorché si proceda alla stipula del primo contratto professionistico e solo a favore della società o della associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Nell'ammettere tale residua operatività del premio il legislatore ha, evidentemente, ritenuto la suddetta disposizione compatibile con i principi della sentenza *Bosman*, laddove è lecito nutrire seri dubbi sulla legittimità della scelta normativa in quanto il versamento del premio in questione può, anch'esso, costituire un non trascurabile ostacolo alla libertà di circolazione del lavoratore sportivo, che deve invece essere

(22) Oltre ai parametri utilizzati dalla Federcalcio (età del giocatore; emolumenti globali lordi percepiti dalla società di appartenenza; categoria della società con la quale il calciatore aveva il precedente contratto nonché di quella di nuova appartenenza) era consentito ricorrere anche ad altri criteri di quantificazione dell'indennità (durata del rapporto precedente; valore di ammortamento; provenienza dal vivaio; ruolo rivestito, ecc.). In argomento vedi per tutti: S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, I, 33.

(23) Per l'assunto che la previsione di detta indennità fosse in chiara relazione con l'abolizione del vincolo cfr. per tutti: A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 861.

assicurata nella sua pienezza proprio nel momento forse più delicato per la vita dell'atleta, quello appunto in cui viene presa la decisione di svolgere a titolo professionale l'attività agonistica. Né sotto altro versante può trascurarsi di considerare che la dottrina ha, con argomenti di indubbio peso, sostenuto l'applicabilità generale della sentenza *Bosman* a tutte le discipline sportive ed a qualsiasi livello, guardando il diritto comunitario unicamente alla persona del lavoratore, anziché alla natura del datore di lavoro ed al contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall'art. 48 del Trattato sarebbe invocabile anche da un atleta formalmente non professionista ai sensi della legge n. 91 del 1981, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva. Ipotesi questa ricorrente con frequenza nello sport calcistico, dove nei settori giovanile e dilettantistico gli atleti usufruiscono sovente di veri e propri corrispettivi, seppure mascherati sotto forma di « premi di partecipazione » o di « compenso spese » (24).

A favore della società o associazione che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto alla formazione iniziale ed all'addestramento tecnico dell'atleta, continua ad essere previsto, per quanto riguarda la stipula del primo contratto professionistico, un vero e proprio diritto di preferenza, che può essere esercitato, in presenza di precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive (art. 6, comma 2, legge n. 91 del 1981).

Il nuovo legislatore non ha provveduto ad eliminare il difetto di coordinamento tra la citata disposizione di cui all'art. 6, e quella dell'art. 10, comma 1, della legge n. 91 del 1981. Mentre la prima norma conferisce formalmente il diritto di stipulare il (primo) contratto professionistico anche alle associazioni, la seconda stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti soltanto le società costituite nella forma

(24) Cfr. sul punto M. COCCIA, *op. cit.*, 652 e nota 8, che ricorda il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia europea 23 marzo 1982, causa 53/81, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035 ss., dove è stato affermato che le espressioni « lavoratore » e « attività subordinata » vanno definite non mediante rinvio alla normativa degli Stati membri ma a livello comunitario, e che il diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori si applica anche ad un lavoro ad orario ridotto che dà luogo a reddito inferiore a quello considerato come minimo vitale, in quanto questo rappresenta comunque un mezzo efficace per migliorare il tenore di vita.

di società per azioni o di società a responsabilità limitata. L'intima connessione che permane nel testo novellato della legge n. 91 tra professionismo sportivo e forma societaria, induce comunque a ritenere tuttora condivisibile la tesi secondo cui le associazioni sportive, che abbiano proceduto al primo addestramento dell'atleta, mentre hanno senz'altro diritto al premio di addestramento, non assumendo a tal fine alcun valore la forma giuridica del sodalizio sportivo, potranno invece esercitare l'opzione sul primo contratto da professionista solo se si saranno costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (25).

I soggetti beneficiari sono vincolati a reinvestire a «fini sportivi» il premio di addestramento (art. 6, comma 3, legge n. 91 del 1981), e godono di un regime fiscale di favore perché le somme versate a tale titolo sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto alla stregua dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 15, comma 4, legge n. 91 del 1981). Ciò a conferma di una costante tendenza normativa di trattamento privilegiato per lo sport dilettantistico, che si manifesta anche con la disposizione diretta ad escludere il premio di addestramento dalla determinazione del reddito dei soggetti (di cui all'art. 1 del r.l. n. 485 del 1996) che l'hanno percepito (art. 3 legge 16 dicembre 1991, n. 389, modificato dall'art. 2 del d.l. n. 485 del 1996) (26).

Il pur lodevole intento di incrementare lo sport a livello giovanile, rafforzando i c.d. «vivai» come serbatoi insostituibili per garantire competitività allo sport a livello professionistico, ha portato il legislatore a sperimentare forme di detassazione incentrate sul premio di addestramento, sulla cui legittimità sussistono, come si è detto, notevoli dubbi. Sarebbe stato, forse, più opportuno garantire la crescita di soggetti deputati alla pratica agonistica dei giovani, assicurando a tali soggetti, al di là delle remunerazioni corrisposte dai destinatari dei loro servizi, anche sovvenzioni da parte degli organismi pubblici di promozione sportiva nonché degli enti locali, costruendo così strutture capaci di fornire «anche un'occasione di crescita umana e culturale, e un collegamento fra il mondo dello sport e la società» (27). La rilevanza sociale dello sport giustifica,

(25) Cfr. al riguardo: DURANTI, *op. cit.*, 722; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 224.

(26) Sulle leggi 25 marzo 1986, n. 80 (in questa *Rivista*, 1986, 64) e 16 dicembre 1991, n. 398 (in questa *Rivista*, 1991, 402), che assicurano allo sport dilettantistico notevoli agevolazioni vedi per tutti: VIDIRI, *Agevolazioni tributarie alle associazioni sportive dilettantistiche*, in *Società*, 1992, 628 ss.

(27) Auspicano lo sviluppo di soggetti specializzati nella crescita sportiva:

infatti, forme diverse di agevolazioni, da affiancarsi a quelle scaturenti dall'obbligo ora imposto dal legislatore alle società sportive professionistiche di destinare una quota non inferiore al 10% degli utili a scuole di addestramento e formazione tecnico-sportive (art. 10, comma 3, legge n. 91 del 1981, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 485 del 1996).

Ma l'intervento del legislatore diretto ad attutire gli effetti della sentenza *Bosman* si è spiegato anche in altra direzione.

Così, per diluire nel tempo le perdite consistenti nel mancato incasso del premio che le società sportive avrebbero percepito al momento del passaggio dei loro giocatori ad altre squadre, il legislatore ha autorizzato dette società ad iscrivere in bilancio, tra le componenti attive, l'importo massimo pari al valore dell'indennità di preparazione maturata alla data del 30 giugno 1996, a seguito di una apposita certificazione, rilasciata dalla Federazione sportiva competente, conforme alla normativa in vigore. Le società che si avvalgono di tale facoltà devono procedere ad un ammortamento del valore iscritto entro tre anni dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'art. 12 legge n. 91 del 1981 (cfr. art. 16, legge n. 91 del 1981 nel testo novellato dall'art. 3, d.l. n. 485 del 1996).

Si è osservato come la sentenza *Bosman* abbia determinato una situazione simile a quella verificatasi a seguito dell'abolizione del «vincolo sportivo» (art. 16, legge n. 91 del 1981), che provocò un'ablazione di ricchezza ai danni delle società sportive (attesa l'impossibilità di iscrivere in bilancio i valori connessi ai diritti patrimoniali abrogati), in ragione della quale il legislatore prevede appunto la possibilità della corresponsione dell'indennità oggi cancellata e la gradualità dell'abolizione del vincolo (28).

L'autorizzazione ad un piano di ammortamento, con effetti in qualche misura assimilabili a quanto avviene in relazione ai costi di impianto (nonché di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità

ROMANI-MOSETTI, *op. cit.*, 451. Nel corso del dibattito parlamentare il deputato M. MAURO (gruppo sinistra democratica - l'Ulivo) evidenziava ciò che potrebbe fare la scuola per promuovere e coltivare lo sport tra i giovani, ricordando al riguardo come un giovane che voglia praticare sport ad un certo livello si veda costretto ad abbandonare la scuola (*Atti della Camera - VII Commissione - Cultura, scienze e istruzione - Giovedì 3 ottobre 1996, Res. Sten.*, pp. 63-64).

(28) In questi termini TRICOMI, *op. cit.*, 18.

pluriennale, anche essi iscrivibili nell'attivo, benché ammortizzabili nel più lungo periodo di cinque anni; cfr. art. 2426 n. 5 c.c.) (29), serve per «spalmare» in più esercizi di bilancio gli effetti dell'abolizione della indennità, graduando nel tempo gli effetti della riforma, che avrebbe potuto portare anche a rendere necessarie per alcune società le procedure di cui all'art. 2446 c.c., con conseguente riduzione del capitale sociale (30).

5. L'indicata possibilità di ammortizzare gli effetti economici della perdita dell'indennità di preparazione e l'introduzione dello scopo di lucro nelle società sportive rendono indispensabile una accentuata trasparenza nella gestione di dette società (31).

Con il sostituire il disposto del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 91 del 1981 (che allo stato recita: «L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»), il legislatore ha inteso legittimare il perseguimento del fine di lucro anche da parte delle società sportive professionistiche, per le quali si prevede pure la obbligatorietà della nomina del collegio sindacale (art. 4 d.l. n. 485 del 1996).

Il mutamento dello scopo delle società sportive da «ideale» in «lucrativo», entro uno schema che continua a ricalcare, seppure con qualche modifica, quello già sperimentato della società per azioni (o a responsabilità limitata) assume un non trascurabile rilievo dogmatico, in quanto conferma la tendenza del nostro legislatore ad abbandonare un modello rigido di società di capitali, per servirsi di esso per le più diverse finalità, prima tra tutte quella di perseguire la soddisfazione di interessi che, per la loro specificità e rilevanza, consigliano l'adozione di penetranti controlli.

Le società di capitali finiscono così per fungere da strumenti organizzativi e gestionali utilizzabili «per scopi variabili» (32), tanto che si è par-

(29) Per le diverse problematiche relative alle spese di impianto cfr. per tutti: G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987, 181 ss.

(30) Per tali considerazioni vedi ancora: TRICOMI, *op. loc. cit.*

(31) Cfr. in questo senso la relazione al d.l. n. 485 del 1996 presentato al Parlamento, che leggesi in *Guida al diritto, Il Sole-24 ore*, cit., 16.

(32) Per l'assunto che dall'iniziale modello codicistico della società per azioni si sia passato gradualmente da parte del legislatore a privilegiare finalità di settore, con il dettare specifiche discipline per società di grandi dimensioni ed esercenti particolari attività (bancaria, assicurativa, editoriale di quotidiani o periodici, ed anche sportiva) o per società il cui capitale sia, in tutto o in parte, in mano

lato pure di «strutture di per sé neutre alle quali può corrispondere una funzione lucrativa, ma anche funzioni diverse ed eterogenee tra loro» (33). A dimostrazione dell'indifferenza dello scopo si è fatto anche notare come il legislatore, mentre operava — con la modifica dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 13 legge n. 91 del 1981 — la trasformazione delle società sportive in imprese con finalità di lucro, quasi contemporaneamente, con il disposto dell'art. 46 del d.l. 23 luglio 1996, n. 415, riconosceva espressamente la possibile operatività di «società per azioni anche senza scopo di lucro» (34).

Allo stato, le società sportive possono spiegare la loro azione in aree diverse da quelle strettamente agonistiche, seppure «connesse» o «strumentali» ad esse, sfruttando così economicamente tutte quelle attività che si sviluppano ai margini di quella sportiva. Conseguentemente esse potranno incrementare il proprio capitale attraverso: un più ampio ricorso alla sponsorizzazione degli spettacoli prodotti (35); l'esercizio dei diritti nei riguardi delle emittenti televisive per le riprese degli incontri delle loro squadre (36); il ricorso al *merchandising*, con l'autorizzazione (entro i convenuti limiti temporali, territoriali e merceologici) dell'uso dei propri segnali distintivi, emblemi o logotipi allo scopo di vendita o pubblicizzazione di prodotti (maglie, cappelli, articoli sportivi,

pubblica, vedi *amplius*: VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, cit., 751-752; ID., *Le società sportive: natura e disciplina*, cit., 53 ss.

(33) Così testualmente: G. SBISÀ, *Lo sport dà il benvenuto allo scopo di lucro. Ma nelle s.p.a. il requisito vale ancora?*, in *Guida al diritto, Il Sole 24-Ore*, cit., 10.

(34) Cfr. ancora SBISÀ, *op. loc. cit.*, il quale aggiunge testualmente che il legislatore sceglie la forma delle società per azioni non in funzione delle finalità concrete dell'attività svolta, ma per imporre un complesso di regole, di garanzie, di forme di pubblicità che la società per azioni assicura. È l'interesse generale a una corretta gestione e all'efficiente funzionamento del mercato del credito che richiede l'adozione della forma delle società per azioni.

(35) Sul contratto di sponsorizzazione e sul *merchandising* nell'ambito sportivo, cfr. per tutti VIDIRI, *Società sportive e contratti di sponsorizzazione*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 419 ss.; A. DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione e il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, n.s., 115 ss., cui *adde*, più in generale, C. ELESTICI, *Il Contratto di sponsorizzazione, I contratti di pubblicità*, nella serie *Il diritto privato oggi* a cura di P. CENDON, Milano, 1994, 181 ss.

(36) Per una trattazione approfondita ed esaustiva di tutte le più rilevanti problematiche sui diritti televisivi riguardanti le manifestazioni sportive cfr.: R. PARDOLESI-C. OSTI, *Avvisi di burrasca: antitrust e diritti TV su manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 3 ss.

ecc.) (37); l'instaurazione di sinergie tra società sportive (in special modo: società calcistiche) e gruppi finanziari, facenti capo agli stessi imprenditori; il tutto in un'ottica — è bene ribadirlo — di piena utilizzazione economica dell'enorme popolarità goduta dallo sport (38).

Con la riforma descritta si è aperta la strada per consentire alle società sportive il reperimento di notevoli flussi finanziari attraverso l'azionariato popolare o la quotazione in borsa una volta che si abbiano alle spalle tre anni di conti in attivo. Si riproporranno in questa sede problemi di non agevole soluzione sulla valutazione del capitale sociale, direttamente influenzato dalla notorietà e dal seguito di cui gode il sodalizio sportivo oltre che dai risultati attesi, e si configureranno in materia ineliminabili margini di incertezza, ad esempio, per la determinazione del valore di singoli atleti, dipendente direttamente dal loro rendimento, dalla conservazione della propria integrità fisica ed anche, in qualche misura, dai risultati del collettivo (39).

Un radicale mutamento subisce, in conseguenza della recente riforma, la posizione dei singoli soci, i quali diversamente dal passato avranno diritto alla distribuzione degli utili alla stregua di quanto disposto dagli artt. 2350 e 2433 c.c. (per le società per azioni) e dall'art. 2492 c.c. (per le società a responsabilità limitata); potranno divenire possessori di azioni privilegiate, con una più elevata partecipazione agli utili annuali ed alla ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione (artt. 2350 e 2351, comma 2, c.c.); saranno abilitati ad alienare le azioni, lucrando la differenza tra il valore iniziale di acquisto e quello

(37) Riferisce BOTTELLI, nell'articolo *I club costretti a nuove responsabilità*, già citato, che nel *football* inglese, secondo una ricerca della *Deloitte & Touche*, le attività di *merchandising* sono la forza trainante della *Premier League*, avendo il solo *Manchester United* generato profitti da *merchandising* per 11 miliardi nel 1994-1995, scesi però a circa 9 nella stagione successiva nonostante la conquista di Coppa Inghilterra e campionato.

(38) È stata riportata dal *Corriere della Sera* del 24 gennaio 1997 (nell'articolo di G. MELETTI, a p. 27, *Cirio-Lazio: il derby di Cragnotti*) la notizia che l'obiettivo del Presidente della Lazio è, ora, quello di usare la squadra di calcio come strumento dell'internazionalizzazione della Cirio «per esempio organizzando i ritiri pre-campionato o i tornei amichevoli in funzione del Paese dove si intende attuare una politica di penetrazione».

(39) Sulle diverse problematiche attinenti alla valutazione del patrimonio sociale dei sodalizi sportivi cfr.: F. DE PAOLIS, *La valutazione di una società di calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 623 ss., cui *adde*, per specifici aspetti, VIDIRI, *Provvedimenti di urgenza, sospensione delle delibere assembleari e bilancio delle società calcistiche*, in *Foro it.*, 1995, I, 3324 ss.

di vendita; vedranno meglio garantiti i loro diritti a seguito di un potenziamento dei controlli giurisdizionali nonché dell'obbligatorietà, in ogni caso, della nomina del collegio sindacale in deroga all'art. 2488 c.c. (40).

E gli indicati vantaggi economici potranno essere perseguiti anche con l'esercizio da parte del socio dei suoi diritti amministrativi — quali, ad esempio, il diritto di partecipazione alle assemblee, di impugnativa delle relative delibere, di denuncia *ex art.* 2409 c.c. al tribunale — che vengono, solo adesso, a recuperare la loro naturale dimensione ed il loro specifico significato perché diretti ad una corretta gestione della società in funzione strumentale rispetto agli acquisiti diritti patrimoniali (41).

Seppure l'indicato nuovo assetto normativo risulta imposto dalla sempre maggiore rilevanza economica del fenomeno agonistico, è doveroso tuttavia riconoscere che esso può determinare notevoli pregiudizi allo svolgimento dell'attività sportiva in una duplice direzione.

Da un lato l'operare delle società sportive con criteri economici fa sorgere un concreto pericolo di una crescente divaricazione tra grandi (e con notevole seguito) e piccoli (e con minore popolarità) *clubs*; il che può, a lungo andare, portare ad un progressivo disinteresse verso le competizioni in ragione della riduzione di quei margini di incertezza, che costituiscono l'elemento di maggior fascino di ogni gara e ragione prima del successo dello spettacolo agonistico. Dall'altro lato, come è stato osservato, l'introduzione dello scopo lucrativo nelle società sportive fa emergere la tematica degli assetti e degli incroci azionari, facendo sorgere (almeno in punto teorico) il rischio di acquisizioni di partecipazioni (di minoranza o di maggioranza) in più società, con il formarsi di situazioni di conflitto di

(40) Con l'art. 19 del d.l. 9 aprile 1991, n. 127, attuativo delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, oltre ad elevare da cento a duecento milioni il limite minimo per l'obbligatorietà del collegio sindacale, è stato introdotto nella disciplina dell'art. 2488 c.c. un comma, esattamente il secondo, in virtù del quale l'organo di controllo diviene obbligatorio non in relazione all'ammontare del capitale, ma tenuto conto delle immobilizzazioni, del volume d'affari e del numero dei dipendenti, criteri questi regolati nell'art. 2435-*bis* c.c. al quale si rinvia.

(41) Sul punto cfr.: R. ALESSI, *Le società sportive: struttura e controlli*, nel volume *Verso un nuovo ordinamento sportivo*, cit., 25-26, che proprio con riferimento alle società sportive senza scopo di lucro (prima delle recenti modifiche alla legge n. 91 del 1981) osservava come in dette società era possibile immaginare il venir meno dei diritti amministrativi del socio proprio per il mancato godimento da parte di quest'ultimo di diritti patrimoniali.

interessi, intollerabili per qualsiasi sistema che ambisca ad un proprio regolare funzionamento (42).

A tali pericoli può porsi argine apprestando appositi rimedi.

Così attraverso interventi mirati di sostegno alle società minori può porsi un limite allo strapotere dei grandi *clubs*. Sotto l'altro versante un'adeguata opera di controllo e vigilanza, con l'introduzione di un efficiente apparato sanzionatorio, può contribuire a sventare quei pericoli di « inquinamento » della regolarità delle competizioni derivanti da forme occulte di cointeressenze in più società. A tal fine, come è stato sottolineato, possono essere utilizzati gli strumenti già conosciuti dalla legislazione statale, ad esempio dall'art. 5 della legge n. 216 del 1974, più volte modificato, e dagli articoli 19 ss. del t.u. n. 385 del 1993 sulle leggi bancarie (43). Più precisamente, insieme a meccanismi di comunicazioni obbligatorie, possono fissarsi rigidi limiti nelle partecipazioni delle società che risultano in qualche modo tra loro collegate (nello sfruttare ai fini economici l'attività sportiva), con l'imposizione — in presenza di acquisizione di azioni (o quote) in violazione delle norme di legge — della vendita di dette azioni (o quote), o di riduzione del capitale societario attraverso l'annullamento delle partecipazioni illegittimamente acquisite. All'introduzione di tali misure è opportuno, poi, affiancare una doverosa « rivisitazione » del codice di giustizia sportiva, che introduca nuove figure di illecito collegate alla natura lucrativa dei soldalizi sportivi, e che contempra un ventaglio di sanzioni ai danni dei tesserati (e delle stesse società), da graduarsi in ragione della gravità delle singole infrazioni e della loro specifica idoneità ad alterare il regolare funzionamento dell'attività sportiva.

6. Le recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91 sollecitano ulteriori considerazioni di più ampio respiro.

I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, nonostante siano da tempo oggetto di esame da parte della dottrina (44), si

(42) Così precisamente ALESSI, *op. cit.*, 26.

(43) Per simili considerazioni vedi ancora ALESSI, *op. cit.*, 26-27.

(44) Su tale problematica cfr. per tutti gli ormai classici studi di W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, e di M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi*, *ivi*, 1949, 1 ss., cui *adde* più di recente: A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, *ivi*, 1993, 2 ss.; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, *ivi*, 1979, 29 ss.

presentano tuttora incerti soprattutto a causa di una legislazione che, pur prendendo doverosamente atto di un sempre più diffuso pluralismo « sociale », caratterizzante gli Stati democratici, si mostra però sempre in bilico tra una concezione volta a regolare i fenomeni di gruppo, come quello sportivo, in un'ottica prevalentemente « privatistica », ed una distinta opzione diretta invece a demandare allo Stato non marginali poteri di controllo e di ingerenza in ragione della specifica natura degli interessi coinvolti, che spesso rivestono una dimensione collettiva (45).

A ben vedere, l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981 ha segnato il momento di massima espansione dell'ordinamento sportivo.

Con felice espressione si ebbe allora ad affermare che, con la suddetta legge n. 91, di portata radicalmente innovativa, l'ordinamento sportivo subiva una spinta dal basso verso l'alto, consentendo la « emersione » a livello di diritto statale della sua struttura organizzativa, la quale non poteva più considerarsi « sommersa », ossia relegata nell'ambito del diritto interno, ma appariva invece operante *ex autoritate legis* nei confronti dei *subditi legum* e non soltanto nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo (46).

(45) Per tale assunto e per l'ulteriore affermazione che « il pur doveroso ed opportuno riconoscimento di ampi spazi di autonomia dell'ordinamento sportivo non può fare dimenticare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale, che per la sua natura originaria e sovrana, risulta invece impermeabile a forme di compressione ed ingerenza capaci di rinnegarne i fondamentali principi », vedi: VIDIRI, *Il « caso Catania »: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1993, III, 511 ss.

Ritiene M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 406-407, che « in realtà, alla fin fine, occorre riconoscere l'impossibilità di individuare criteri univoci per distinguere gli ambiti dei due ordinamenti e per risolvere eventuali conflitti di norme », e che « forse solo attraverso un'opera di valutazione e ponderazione degli interessi di volta in volta in gioco appare possibile stabilire, pur con tutte le incertezze e l'opinabilità di questo tipo di operazione, la preminenza dell'uno o dell'altro ordinamento ».

(46) In questi precisi termini vedi: S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la « emersione » dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 40, il quale, a dimostrazione dell'efficacia esterna dell'assetto organizzativo e dei poteri attribuiti alle federazioni, ricordava come l'affiliazione, concessa ai sensi dell'art. 10 legge n. 91 del 1981 dalle federazioni stesse, fungesse da presupposto per la qualificazione delle società come società sportive e per la loro capacità a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti. Per un'analoga impostazione vedi pure: DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 256; R. FRASCAROLI, *Sport (diritto pubblico e privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 523.

In questa ottica di valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, il legislatore statale provvedeva ad attribuire, con efficacia e portata generale, agli organismi sportivi un controllo capillare sulle società perché rivolto, oltre che sulla intera gestione, anche sulle singole delibere concernenti esposizioni finanziarie e atti di straordinaria amministrazione, e per di più legittimava le federazioni competenti a richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società (e la nomina dei liquidatori), che secondo un indirizzo dottrinario impediva la dichiarazione di fallimento stante la natura esclusiva del procedimento dell'art. 13 della legge n. 91 del 1981, analogamente a quanto veniva statuito per la liquidazione coatta amministrativa dall'art. 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (47).

A seguito delle recenti modifiche e del recupero delle finalità di lucro nelle società sportive, in queste ultime viene meno l'elemento caratterizzante sulla base del quale veniva modellata in gran parte la sua disciplina (48). Da qui una « regressione » dell'ordinamento sportivo, con corrispondente « espansione » della normativa statale, che si traduce in un più accentuato accostamento delle disposizioni regolanti la vita delle società sportive a quelle codicistiche relative alle altre società di capitali con scopi egoistici (49).

(47) Vedi, infatti, D. VITTORIA, *La liquidazione necessaria delle società sportive e i rapporti con il fallimento*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, p. 25. Per la contraria opinione che la richiesta di messa in liquidazione non impediva la declaratoria fallimentare, per la diversità dei presupposti dei due istituti, e muovendosi la richiesta di messa in liquidazione nella direzione della tutela degli interessi sportivi, laddove il fallimento si imponeva in ragione del solo « stato di insolvenza », vedi per tutti: VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, cit., 756-757.

(48) Le società sportive, prima delle recenti modifiche, configuravano, proprio per l'assenza di ogni scopo di lucro, il punto di più estesa divaricazione dallo schema codicistico delle società di capitali, presentando più marcati caratteri differenziali rispetto ad altre società che avevano ricevuto, pur esse, in considerazione del settore in cui operano (bancario, assicurativo, editoriale), una specifica regolamentazione, in più punti divergente da quella generale. In relazione alle società sportive veniva così a formarsi un « sistema settoriale », un « micro-sistema di norme » nell'ambito della generale normativa sulle società di capitali (in tali sensi vedi: VIDIRI, *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, cit., 752; ID., *Società sportive: natura e disciplina*, cit., 53 ss.).

(49) Per l'affermazione (che risale agli anni settanta) diretta ad evidenziare « l'avanzamento della normativa statale ai danni dell'autonomia dell'ordinamen-

In questa diversa prospettiva risponde a criteri di innegabile coerenza logica l'eliminazione dei controlli delle federazioni sui singoli atti gestionali delle società nonché la soppressione del potere delle stesse federazioni di richiederne la messa in liquidazione, consentendosi invece agli organismi sportivi una verifica della gestione amministrativa delle società professionistiche prima dell'inizio dei campionati, al fine di evitare che nel corso di questi sopravvengano eventi capaci di alterarne la regolarità.

Si perviene così, come detto, ad un restringimento dell'area dell'autonomia del diritto sportivo, che vede ridotta la propria competenza (ora confinata soprattutto alle materie dell'affiliazione alle singole federazioni e della sua revoca; della predisposizione delle regole del gioco; dei provvedimenti diretti ad assicurare il regolare svolgimento di campionati e tornei), unitamente ad un contestuale potenziamento dei controlli giudiziari, attraverso l'esplicito riconoscimento alle federazioni sportive nazionali della denuncia all'autorità giudiziaria *ex art. 2409 c.c.*, in presenza del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci (cfr. art. 13 legge n. 91 del 1981 nel testo novellato per effetto del comma 3 del d.l. n. 485 del 1996) (50).

L'erosione dell'autonomia e della specialità del diritto sportivo non è soltanto opera della legislazione statale ma anche dell'irrompere dell'ordinamento comunitario nella realtà normativa dei singoli Stati membri, come è attestato dalla summenzionata sentenza *Bosman* (51).

to sportivo», il quale viene, conseguentemente, ad occupare «spazi aventi confini estremamente ridotti», vedi: QUARANTA, *op. cit.*, 45.

(50) È doveroso ricordare che, in giurisprudenza, il Tribunale di Genova, con decreto 22 aprile 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 1981, aveva riconosciuto l'estensibilità dell'art. 2409 c.c. alle federazioni sportive nazionali, affermando che l'art. 13 della legge n. 91 del 1981 non aveva fatto altro che «introdurre, rispetto alla fattispecie regolata dall'art. 2409 c.c., una legittimazione in più»; e che era stato riconosciuto alle suddette federazioni la possibilità di adire l'autorità giudiziaria e di ampliare il ventaglio dei provvedimenti adottabili dal Tribunale, che poteva così scegliere tra la liquidazione della società o la nomina di un amministratore giudiziario, senza essere in alcun modo vincolato alle istanze presentate.

(51) Osserva puntualmente CLARICH, *op. cit.*, 394, che il plesso di relazioni tra ordinamento comunitario, ordinamenti nazionali e ordinamenti sportivi diventa via via più articolato e finisce per sacrificare l'autonomia di questi ultimi specie nei settori — primo fra tutti quello del calcio professionistico — nel quale gli interessi economici coinvolti rischiano di oscurare quelli prettamente sportivi, che costituiscono invece il fondamento e la giustificazione della stessa esistenza di ordinamenti giuridici in qualche misura autonomi.

La notevole rilevanza che gli interessi economici hanno acquisito in alcuni settori dell'attività agonistica, come in quello calcistico, e la constatazione che l'attività sportiva rappresenta oggi per molti giovani una vera e propria professione hanno reso ineluttabile una maggiore penetrazione nell'ordinamento sportivo non solo della legislazione nazionale ma anche di quella comunitaria, che per porsi come strumento indispensabile dell'integrazione economica tra Stati non può rimanere indifferente alla regolamentazione di aree di mercato collegate direttamente o indirettamente all'espletamento dell'attività sportiva (52). Tutto ciò però giustifica, su di un piano più generale, la preoccupazione che visioni monopolizzanti dello Stato, o politiche comunitarie incentrate esclusivamente su ragioni « mercantilistiche » e « monetarie » (53), possano portare a disconoscere la specificità di fenomeni sociali ed a ridurre oltre il dovuto — negandone i dati caratterizzanti — l'autonomia degli ordinamenti di co-

(52) È stato da tempo sottolineato dalla Corte di Giustizia che, dati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (cfr. sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, in *Racc.*, 1974, 1405, punto 4, ed in *Foro it.*, 1975, IV, 81); e che « riveste carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite » (cfr. sentenza 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Racc.*, 1976, 1333, punto 12, ed in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 1649, con nota di A. TRABUCCHI, *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità europea*).

Sotto altro versante va ricordato come nella decisione 27 ottobre 1992, in *G.U.C.E.*, serie L, 27 ottobre 1992, n. 326, 31, nonché in *Riv. dir. sport.*, 1993, 165, con nota di PARDOLESI, la Commissione CE, esaminando la compatibilità con l'art. 85 del Trattato di alcune pratiche attinenti allo smercio di biglietti di ingresso per i campionati mondiali di calcio del 1990 in Italia, ebbe a rilevare che la F.I.F.A. e la F.I.G.C. esercitavano attività economiche ed andavano, pertanto, qualificate come imprese. Sulla natura di assicurazioni di imprese delle federazioni calcistiche vedi invece: M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 358. In argomento vedi pure S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, *ivi*, 1996, 513 ss.

(53) Rileva esattamente A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 460, come non vi sia dubbio che il caso *Bosman* sia stato interpretato e disciplinato dal Giudice europeo alla luce di una concezione liberista, anzi soprattutto mercantile, del fenomeno sportivo, sicché la puntuale ispirazione filosofica sottesa a tale sentenza non è priva « di rilevanti valenze politiche, che vanno a cadere — e pesantemente incidono — su momenti tecnico-organizzativi, su elementi giuridici, su dati etnici, sociali e culturali ».

munità e gruppi i quali, in quanto espressione diretta e genuina della società civile, rappresentano essenziale garanzia delle stesse libertà degli individui (54).

GUIDO VIDIRI

(54) R. DAHRENDORF, *Perché l'Europa?*, Ed. Laterza, 1997, afferma testualmente che «la società civile è l'elisir di lunga vita della libertà. È il mondo delle associazioni, che in condizioni liberali hanno bisogno dello Stato solo come garanzia che siano rispettate alcune poche regole (e in condizioni illiberali diventano centri di resistenza), e nel quale la vita quotidiana si svolge al di fuori di qualsiasi costrizione» (p. 49). Proprio in ragione di un non completo impegno delle istituzioni dell'Unione Europea verso la società civile, l'ordine mondiale («società civile mondiale») e lo Stato nazionale, l'Autore mostra scetticismo verso dette istituzioni, da esso definite «ossessionate dall'EMU» (p. 67), acronimo di *European Monetary Union*.